



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Ufficio di Staff Legale
Servizio gare e contratti

CIRCOLARE 51-2009

Prot. 0018168
Trieste, 20/07/2009

Titolo X Classe 3 Fascicolo 18/10

Rif.:

All. n.: 4 cfr testo

Spedita solo a mezzo mail

- Ai chiar.mi membri del Consiglio di Amm.ne e del Senato Accademico
- A tutto il personale Docente e Tecnico- Amministrativo

Loro Sede

e p.c. G.B.S. Spa – c.a. preg.ma sig.a Cicchetti – fax 06-58.33.45.46

OGGETTO: CIRCOLARE: adesione facoltativa ad una **polizza per la copertura della responsabilità personale** – condizioni - costi - modalità di adesione

Come noto le pubbliche amministrazioni non possono provvedere, con propri fondi, alla copertura assicurativa della responsabilità personale dei propri amministratori e dipendenti; tuttavia, anche a seguito dell'invito rivolto da numerosi dipendenti, è stato dato mandato alla General Broker Service Spa di "selezionare" le migliori proposte delle Compagnie di assicurazioni operanti sul mercato per la copertura dei rischi in questione.

La polizza, che verrà sottoscritta direttamente dall'Amministrazione universitaria, prevede la possibilità di adesione singola da parte degli amministratori e dei dipendenti dell'Ateneo. L'Amministrazione si limiterà alla sottoscrizione della polizza, il cui premio dovrà essere versato direttamente dai singoli interessati. La polizza avrà scadenza il 31/12/2010.

Considerato che, per ottenere le migliori condizioni di premio le due Compagnie selezionate hanno preteso di raggiungere un numero minimo di adesioni entro la fine del corrente mese di luglio, è necessario cercare di raccogliere entro il 27 luglio p.v. il maggior numero possibile di adesioni.

Le due Compagnie in questione (entrambe sono dei sindacati dei Lloyd's of London) hanno presentato identiche condizioni di polizza, prevedendo: in un caso un numero minimo di adesioni di 30 soggetti, nell'altro di 20 soggetti però con i premi di importo maggiorato del 30%. I singoli soggetti aderenti potranno effettuare il pagamento del premio entro il 30 agosto p.v. dopo la stipula della polizza (NB: per il 2009 andrà pagato solo il rateo relativo al periodo effettivamente assicurato, pari a 5/12 per le adesioni con decorrenza della garanzia le ore 24 del 31/7/09).

Si invitano pertanto tutti gli interessati a voler **compilare il modulo di adesione spendolo** alla General Broker Service Spa (il mezzo più celere e semplice è il fax: n. 06/58334546) **entro il 27 luglio p.v.**. Onde consentire il monitoraggio in tempo reale delle adesioni, gli interessati dovrebbero spedire il modulo in questione anche al Servizio gare e contratti (fax: 7964)

Qualora non fosse raggiunto nessuno dei due quorum, sussiste tuttavia la possibilità della stipula di ulteriori analoghe polizze, ma a fronte di costi mediamente maggiori.

Entrambe le polizze prevedono due tipologie di assicurati:

- svolgenti mansioni esclusivamente amministrative in qualità di: "dipendente amministrativo, dirigente amministrativo, Direttori di Dipartimento, Direttore Amministrativo, Amministratori in generis, Rettore";
- svolgenti mansioni anche tecniche in qualità di: "Dipendente Tecnico, Funzionario Tecnico, Dirigente Tecnico, R.U.P. o in genere qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7968 – 7965 – 7979 - 2976
Fax +39 040 558 7964
gare.appalto@amm.units.it

www.units.it
<http://www-amm.univ.trieste.it/gare>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Ufficio di Staff Legale
Servizio gare e contratti

in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze o regolarmente incaricato da soggetto pubblico, e che predisporre e sottoscrive progetti, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza o incaricato da soggetto pubblico e che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione pubblica".

Le polizze sono suddivise in due sezioni, in entrambe l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'Amministrazione presso la quale opera e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di una accertata definizione giudiziale, per atti od omissioni a lui imputabili e commessi con **colpa grave**, responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile, che hanno cagionato ad essi un danno.

La prima sezione è riferita alla copertura delle perdite patrimoniali dei soggetti con mansioni solo amministrative; mentre la seconda sezione, rivolta specificatamente ai soggetti con mansioni anche tecniche, è riferita alla copertura anche dei danni materiali (pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte - cioè i danni complementari alle perdite patrimoniali).

Entrambe le polizze prevedono di scegliere tra due massimali: 500 mila ed 1 milione di €; entrambe prevedono la copertura di eventuali sinistri accaduti nei 5 anni precedenti la stipula della polizza purché non se ne conosca l'esistenza, ed anche la copertura degli eventuali sinistri commessi nel periodo di validità della polizza, ma denunciati nei due anni successivi alla sua scadenza.

Il testo delle due polizze è identico, ed è stato imposto dagli assicuratori, senza la possibilità di apportare eventuali modifiche, tuttavia appare di semplice lettura, con ben evidenziate le poche esclusioni per le quali non opera la copertura.

Le condizioni della polizza, il modulo di adesione con specificato l'ammontare dei premi richiesti per aderire alla polizza - diversificati per diverse tipologie di soggetti e massimale prescelto, i moduli di informativa precontrattuale (7/A - 7/B), e l'informativa sulla privacy sono allegati alla presente circolare.

Per ogni informazione a riguardo possono essere contattati o il sig. Claudio Brunetta del Servizio gare e contratti (int. 7968 - brunetta@amm.units.it), oppure la sig.a Maria Cicchetti della General Broker Service Spa (tel.: 06.83090.232 - maria.cicchetti@gbsspa.it)

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

NB/CP

Spett.le General Broker Service SpA
c.a. Sig.ra Maria Cicchetti
fax n. 06/58334546

**MODULO DI ADESIONE COPERTURA R.C. PATRIMONIALE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
LLOYD'S OF LONDON**

Il presente modulo vale come impegno dell'Assicurando a stipulare una polizza cumulativa ad adesione alle garanzie di cui al normativo in allegato con i Lloyd's of London, con costo a carico dei singoli, ai fini dell'attivazione della copertura, si dispone quanto segue:

- l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il presente Modulo di adesione ed inviarlo alla **General Broker Service S.p.A.** - Via Angelo Bargonì, 54 - 00153 Roma - a mezzo fax 06/58334546 o lettera raccomandata entro il 27 luglio 2009, e corrispondere entro 30 giorni dalla decorrenza il relativo premio sul c/c postale n. 19106004 intestato alla General Broker Service S.p.A.

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo assicurato/aderente è dalle ore 24 del 31.07.2009, per coloro che abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale.

Per gli Assicurati che rivestono contemporaneamente più incarichi appartenenti alla stessa categoria viene corrisposto un unico premio, mentre se appartenenti a categorie diverse, viene corrisposto l'importo previsto per la categoria con premio superiore.

Per informazioni o chiarimenti rivolgersi, prima dell'invio del modulo, alla General Broker Service SpA, sig.re Maria Cicchetti o Carmina Tomassetti, telefono 06.83090232 e 124.

Nome: _____

Cognome: _____

Indirizzo: _____

Codice Fiscale: _____ Tel.: _____

Incarichi ricoperti: _____

Categoria/Massimale annuo per persona/premio annuo lordo da versare entro trenta giorni dalle decorrenza sulla base delle adesioni minime richieste per l'attivazione della copertura (specificare, il premio prescelto su di una o su entrambe le tabelle premi, se si è disponibili ad aderire solo per una o per entrambe le opzioni di premio):

In caso di <u>almeno 20 adesioni</u> raccolte al 27.07.2009	Mansioni amministrative	Mansioni amministrative	Mansioni tecniche	Mansioni tecniche
Categoria	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 500.000
Rettore, Pro-Rettore, Delegati del Rettore, Direttore Amministrativo, Dirigenti, Direttori di Divisione, Direttori di CSA (Dipartimenti e Centri Servizi)	€ 192,30	€ 174,82	€ 259,60	€ 236,00
Membri del Senato accademico, Membri del CdA, Presidi di Facoltà, Collaboratori del Rettore, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Ufficiale Rogante, Economo di Ateneo, Capi Sezione o Struttura equiparata, Segretari Amministrativi dei CSA, Vice Direttori dei CSA	€ 157,34	€ 143,03	€ 212,40	€ 193,09
Dipendenti Amministrativo/Contabili e delle biblioteche assegnatari o meno di specifico incarico amministrativo (es. Capo Ripartizione o Servizio), Componenti di commissioni (concorsi, selezioni, gare d'appalto et similia, Responsabili del Procedimento (no affidamento LLPP)	€ 131,11	€ 119,19	€ 177,00	€ 160,91
RUP (affidamento LLPP), Dipendenti tecnici incaricati verifica e/o validazione del progetto esecutivo, Dipendenti tecnici incaricati della progettazione esecutiva, Dipendenti tecnici cui sono affidati incarichi diversi da quelli sopra indicati			€ 279,71	€ 254,28

Data di decorrenza **Prima rata fino al**
31.12.2009

Data di scadenza polizza
31.12.2010

Massimale

Premio da versare
€ _____

In caso di almeno 30 adesioni
raccolte al 27.07.2009

Categoria	Mansioni amministrative € 1.000.000	Mansioni amministrative € 500.000	Mansioni tecniche € 1.000.000	Mansioni tecniche € 500.000
Rettore, Pro-Rettore, Delegati del Rettore, Direttore Amministrativo, Dirigenti, Direttori di Divisione, Direttori di CSA (Dipartimenti e Centri Servizi)	€ 147,92	€ 134,48	€ 199,70	€ 181,54
Membri del Senato accademico, Membri del CdA, Presidi di Facoltà, Collaboratori del Rettore, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Ufficiale Rogante, Economo di Ateneo, Capi Sezione o Struttura equiparata, Segretari Amministrativi dei CSA, Vice Direttori dei CSA	€ 121,03	€ 110,03	€ 163,39	€ 148,53
Dipendenti Amministrativo/Contabili e delle biblioteche assegnatari o meno di specifico incarico amministrativo (es. Capo Ripartizione o Servizio), Componenti di commissioni (concorsi, selezioni, gare d'appalto et similia, Responsabili del Procedimento (no affidamento LLPP)	€ 100,86	€ 91,69	€ 136,16	€ 123,78
RUP (affidamento LLPP), Dipendenti tecnici incaricati verifica e/o validazione del progetto esecutivo, Dipendenti tecnici incaricati della progettazione esecutiva, Dipendenti tecnici cui sono affidati incarichi diversi da quelli sopra indicati			€ 215,16	€ 195,60

Data di decorrenza Prima rata fino al Data di scadenza polizza Massimale Premio da versare
31.12.2009 31.12.2010 € _____

Il pagamento potrà essere effettuato a seguito comunicazione da parte dell'amministrazione, una volta raggiunto il numero di adesioni necessario per l'attivazione della copertura e comunque non prima della data prevista di decorrenza al 31.07.2009 del contratto.

DICHIARO altresì di:

- di conoscere ed accettare tutte le condizioni generali e particolari di assicurazione e, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892/1893 C.C., di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipula dell'assicurazione.

- di aver ricevuto ed aver preso visione dell'informativa pre-contrattuale Moduli 7/A, 7/B e della informativa sulla Privacy, si allega pertanto il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

Data

L'ASSICURATO

.....

.....

General Broker Service

MODELLO 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del Contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I

Informazioni generali relative all'intermediario che entra in contatto con il Contraente.

1. Cognome e nome:

CICCHETTI MARIA

2. Qualifica e sezione di iscrizione al RUI:

E - Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D

B - Responsabile dell'attività di intermediazione

Addetto autorizzato a operare solo all'interno dei locali con mansioni di assistenza alla clientela.

3. Numero e data di iscrizione nel registro secondo la sezione la sezione di appartenenza:

Numero Iscrizione : B000013364

Data Iscrizione : 01/02/07

4 Responsabile dell'attività di intermediazione in caso di iscritto alla lettera **E** o addetto interno

Cognome e nome

Numero Iscrizione :

Sezione :

Data Iscrizione :

I

Intermediario per il quale è svolta l'attività, indirizzo e recapiti

Numero Iscrizione :

B000054897

Sezione :

B - Broker

Ragione o denominazione sociale :

GENERAL BROKER SERVICE SPA

Data Iscrizione :

5 Marzo 2007

Sede Legale e operativa :

VIA ANGELO BARGONI N. 54 - 00153 ROMA (RM)

Telefono: +39 06 830 903

Fax: +39 06 58334546

Email: info@gbsspa.it

Internet: www.gbsspa.it

Sedi operative secondarie :

Via Giovanni Boccaccio n. 19 - 20123 Milano (MI)

Via del Popolo n. 64 - 85100 Potenza (PZ)

Via dei Flavi n. 16 - 2100 Rieti (RI)

Corso Trieste n. 11 - 70126 Bari (BA)

Via Maddalena n. 20 - 9124 Cagliari (CA)

Via Mascalcia n. 41 - 96100 Siracusa (Sr)

Via Manzo n. 5 - 86100 Campobasso (CB)



G.B.S. General Broker Service S.p.A.

1
ORIGINALE PER
IL CONTRAENTE

General Broker Service

MODELLO 7B

Via dei Mille n. 1 - 80121 Napoli (NA)
Via Monfalcone n. 5 - 71100 Foggia (FG)
Via Ambrogio Arabia n. 14 - 87100 Cosenza (CS)
Via Luigi Bonazzi n. 45 - 6123 Perugia (PG)
Via Sanitaria 7 - 53100 Siena (SI)

5 Autorità competente alla Vigilanza

ISVAP, v. Del Quirinale 21, 00187 Roma

NOTA PER IL CONTRAENTE: GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI SUL SITO INTERNET DELL'ISVAP: WWW.ISVAP.IT

PARTE II

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

DICHIARAZIONI DELL'INTERMEDIARIO

- » L'intermediario è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazioni: SI NO

- in caso positivo:

Denominazione sociale dell'impresa:

- » Un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera: SI NO

- in caso positivo:

Denominazione sociale dell'impresa:

- » L'intermediario, con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale: SI NO

Nota: Il Responsabile dell'Attività di Intermediazione propone la stipula di una copertura RCP patrimoniale cumulativa la cui stipula da parte dell'Università degli Studi di Trieste è condizionata alla raccolta di un numero minimo di 20 o 30 adesioni, con due differenti opzioni di premio, e le cui quotazioni sono state ottenute seguito a seguito procedura negoziata. I relativi premi sono a totale carico dei singoli aderenti..

- » L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione: SI NO

- in caso affermativo, è facoltà del Contraente richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari;

- in caso negativo (e se richiesto dal Contraente dopo averlo informato di tale possibilità):

Denominazione della/e impresa/e:



General Broker Service

MODELLO 7B

PARTE III

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

- a) I premi pagati dal Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso (Art. 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005 - nr. 209).
- b) L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- c) il contraente è l'assicurato, **ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria**, hanno la facoltà:
- a. di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa
 - b. qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte del soggetto destinatario dello stesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi **all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, tel 06-42133000 (www.isvap.it)**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato;
 - c. di rivolgersi, qualora il reclamo riguardi l'intermediario, al **Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o ISVAP Via del Quirinale 21 00187 Roma Tel 39 06 421331** per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale lui causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al paragrafo lettera b);

L'intermediario dichiara che In forza dell'accordo sottoscritto con la Compagnia di Assicurazioni con la quale è concluso il contratto, è autorizzato ad incassare il premio di polizza, e che (*fare riferimento alle dichiarazioni corrispondenti al numero indicato vicino al nome dell'impresa*)

Sindacato Lloyd's DAC	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2
Sindacato LLOYD's ACE	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005 :



General Broker Service

MODELLO 7B

[1] Ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Compagnia di Assicurazione delegataria, le eventuali Compagnie Coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
Ovvero anche in caso di irregolarità amministrativa non imputabile al contraente, risponderà direttamente l'Impresa di assicurazione con la quale è stipulato il contratto

[2] Non ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente non impegna la Compagnia di Assicurazione delegataria e le eventuali Compagnie Coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
Ovvero l'effetto liberatorio e la copertura assicurativa del contratto decorreranno dalla data indicata sulla quietanza rilasciata dall'impresa.

La presente informativa è riferita:

alla polizza n°


alla quotazione n°

rilasciata in data

Data

FIRMA.....

General Broker S.p.A.





General Broker Service

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP nr. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) **prima** della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, **consegnano al contraente** copia del documento (Allegato nr. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) **prima** della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;
- c) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, **lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza**;
- e) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i **seguenti mezzi di pagamento**:
1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico**, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. **denaro contante, esclusivamente** per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo **responsabilità civile auto** e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli **altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto**.

General Broker Service S.p.A.



Nominativo dell'Assicurato:

.....

dichiara di aver ricevuto copia e preso visione della presente informativa.

Luogo e Data :

Firma:

.....

.....



G.B.S. General Broker Service S.p.A.

COPIA DA RESTITUIRE:
FIRMATA

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Art.13 - D.Lgs.196/2003

G.B.S. S.p.A. - Mod.

02

Clienti

Rev. 07

Spett.le

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", la ns. Struttura entrerà in possesso di Vs. dati personali. Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando riservatezza e diritti.

In particolare Vi confermiamo che, i dati "sensibili", possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (Art. 26 - D.Lgs.196/2003).

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni:

1) Finalità del trattamento: i vostri dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per i seguenti fini:

- a) per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, in particolare quelli contabili e fiscali, per adempiere a Sue specifiche richieste, nonché per finalità di tutela del credito;
- b) Il trattamento può, inoltre, riguardare dati sensibili (in particolare dati relativi allo stato di salute o all'eventuale iscrizione ad organizzazioni sindacali) per potere dare applicazione alle normative in tema di rapporto di lavoro, anche se autonomo, per la gestione dei dati fiscali, previdenziali, assicurativi e per la gestione delle cause di sospensione del contratto (malattia, maternità e infortunio), nonché per gli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni e malattie professionali (legge n. 626/1994) e quant'altro stabilito da leggi, contratti o regolamenti aziendali. Pertanto, i dati sensibili verranno da noi sottoposti esclusivamente ai trattamenti obbligatori per legge o per contratto.

Per il trattamento di tali dati, verrà chiesto un apposito consenso in calce al presente documento.

2) Modalità del trattamento: i dati sono trattati in modalità cartacea e/o informatizzata.

3) Natura obbligatoria/facoltativa: il conferimento dei dati è obbligatorio per forza di legge e/o per adempimento contrattuale.

4) Conseguenze del rifiuto a fornire i dati: il rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o dell'erogazione del servizio.

5) Comunicazione ad altri soggetti: i dati saranno portati a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati, dei collaboratori autorizzati della ns. Struttura e potranno essere comunicati a compagnie di assicurazione, istituti di credito e/o società finanziarie, società di recupero crediti e/o liberi professionisti di cui la nostra struttura si avvale, anche in forma associata, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni (l'elenco può essere richiesto alla ns. Struttura).

6) Diffusione dei dati: i dati NON saranno oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento: GENERAL BROKER S.p.A. - A.D. Legale Rappresentante: Giulio Spagnoli

Responsabile del trattamento: M. De Simone; I. Lancieri;

Amministratore di Sistema informatico: Pasquale LIONETTI.

Diritti dell'interessato: il Titolare del Trattamento Vi fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora intendiate far valere i diritti a Voi riconosciuti dall'articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che per Vs. comodità riproduciamo integralmente.

Decreto Legislativo n. 196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Luogo e data

Reve 18/07/09

Il Titolare/Responsabile del trattamento

ORIGINALE PER
IL CONTRAENTE

<u>INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI</u> Art.13 - D.Lgs.196/2003	G.B.S. S.p.A. - Mod.
	02 Clienti
	Rev. 07

Spett. le
G.B.S. S.p.A.
Via A. Bargoni, 54
00153 - ROMA

Il/La sottoscritto/a....., quale Interessato al trattamento dati, preso atto dell'informativa ricevuta e acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, in particolare dei diritti riconosciuti dall'art.7, D.Lgs.196/2003 consapevole che l'eventuale diniego del consenso può comportare l'esecuzione parziale o l'impossibilità totale di fruire delle prestazioni:	
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del Codice per i fini indicati nella suddetta informativa, di cui al punto 1.a?	
Do il consenso	Nego il consenso
presta il suo consenso per il trattamento degli eventuali dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, di cui al punto 1.b?	
Do il consenso	Nego il consenso
presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti, a loro volta Titolari di trattamento, indicati nell'informativa, di cui al punto 5?	
Do il consenso	Nego il consenso

Luogo e data _____

L'interessato _____

**POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
DEL DIPENDENTE PUBBLICO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE E
TECNICHE -GARANZIA COLPA GRAVE**

La presente **Polizza** è una **Polizza** di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la **Polizza** copre i reclami avanzati nei confronti dell'**Assicurato** e notificati agli **Assicuratori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di **Assicurazione**.

Assicurato con funzioni Amministrative:

il soggetto che opera presso il proprio Ente di appartenenza in qualità di Dipendente Amministrativo, Dirigente Amministrativo, Direttori di Dipartimento, Direttore Amministrativo, Amministratori in generis, Rettore.

Assicurato con funzioni Tecniche:

il soggetto che opera presso il proprio Ente di appartenenza in qualità di Dipendente Tecnico, Funzionario Tecnico, Dirigente Tecnico, R.U.P. **o in genere qualsiasi persona**, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze o regolarmente incaricato da soggetto pubblico, e che predispone e sottoscrive progetti, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza o incaricato da soggetto pubblico e che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Amministrazione pubblica.

Gli Assicuratori: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra.

Contraente: L'Università degli Studi di Trieste in nome e per conto dei singoli **Assicurati**.

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Ente di Appartenenza: l'Ente facente parte della **Pubblica Amministrazione** con la quale l'**Assicurato** abbia un rapporto di servizio o di mandato istituzionale.

Indennizzo: la somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

Massimale: la massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro**.

Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza a Danni Materiali .
Periodo di Validità:	la durata dell' Assicurazione indicata nel Modulo
Polizza:	il documento che prova l' Assicurazione .
Premio:	la somma dovuta dall' Assicurato agli Assicuratori .
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile:	La responsabilità gravante sull'Assicurato durante l'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità che incombe sull' Assicurato in qualità di membro della Pubblica Amministrazione che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .
Responsabilità Amministrativa-Contabile:	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte dell' Assicurato in qualità di "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Sinistro:	la richiesta di risarcimento pervenuta all'Ente Assicurato nei termini e nei modi stabiliti in Polizza
Scheda Tecnica di Copertura:	il documento, annesso a questa polizza quale parte integrante, ove sono indicate le caratteristiche delle garanzie operanti.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
IN GENERALE**

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta **Polizza**.

Se l'**Assicurato** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'**Assicurato** deve dare avviso scritto anche a mezzo Fax agli **Assicuratori** ai quali è assegnata la **Polizza** oppure al broker indicato in **Polizza**, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) **formale** richiesta di risarcimento **Danni** da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (art. 1915 C.C.) Né l'**Assicurato** né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli **Assicuratori**.

Art. 8 – Cessazione del contratto e facoltà di recesso

La presente **Polizza** cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. (come previsto dall'art. 23 della Legge n. 62 del 18/04/2005).

Se la presente **Polizza** è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, gli **Assicuratori** possono recedere dall'**Assicurazione**, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli **Assicuratori**, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di **Premio** netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico dell'**Assicurato**.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio **General Broker Service S.p.A.** (qui di seguito il Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker si considererà come effettuata all'Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker si considererà come effettuata dall'Assicurato stesso.

Articolo 13 - Premio lordo annuo di assicurazione

Il premio lordo annuo relativo alla presente assicurazione è quello indicato nella **Scheda Tecnica di copertura**.

Articolo 14 - Modalità di adesione

Per l'adesione personale, con costo a carico dei singoli, si dispone quanto segue:

L'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il "Modulo d'Adesione" ed inviarlo alla General Broker Service SpA, o a mezzo fax al n. 06/58334546, oppure a mezzo lettera raccomandata, e corrispondere direttamente il relativo premio indicato nella **Scheda Tecnica di copertura**, a mezzo bonifico bancario e/o versamento su c/c postale, entrambi intestati alla General Broker Service SpA.

La comunicazione al Broker con il versamento del premio allo stesso fa stato ai fini dell'operatività della copertura.

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo assicurato/aderente è stabilita come segue:

- a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto, per coloro che, entro e non oltre 30 giorni, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale;
- b) dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono successivamente ai primi 30 giorni dalla decorrenza di polizza o scadenza annuale, ma comunque non oltre 180 giorni dalla decorrenza di polizza o scadenza annuale, a condizione che l'adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra, per l'intera durata contrattuale, ferma la garanzia retroattiva prevista in polizza.

Per gli Assicurati che aderiranno successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso, il premio relativo verrà corrisposto con le modalità di cui sopra e sarà calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Agli effetti di quanto disposto dagli Art. 1892 – 1893 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un sinistro, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, già al momento della adesione al presente contratto.

Per i neo assunti e/o neo nominati e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all'altra di quelle previste in polizza, sarà possibile aderire al contratto ed il relativo premio verrà corrisposto pro rata temporis per il primo incarico, e per il secondo versando l'eventuale differenza di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione 1/360 dei giorni residui alla prima scadenza annuale di polizza (premio minimo pari a 60 giorni). Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

Per gli Assicurati che rivestono contemporaneamente più incarichi appartenenti alla stessa categoria viene corrisposto un unico premio, mentre se appartenenti a categorie diverse, viene corrisposto l'importo previsto per la categoria con premio superiore.

Diritto di recesso

Fatto salvo il caso di decesso o di interruzione del rapporto di lavoro esistente con la Contraente, l'assicurato che abbia aderito al contratto, non potrà richiederne l'esclusione prima di ogni scadenza annuale.

L'assicurato che voglia recedere dal contratto dovrà darne comunicazione scritta alla Società, per il tramite del Broker, entro e non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza annuale.

Sezione I
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE – GARANZIA
COLPA GRAVE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI CON MANSIONI AMMINISTRATIVE

Art. 13 – Sezione I - Oggetto della Assicurazione

L'Assicuratore con la presente copertura assicurativa a fronte della corresponsione del relativo premio, si obbliga, nei limiti del massimale di garanzia stabiliti in polizza, a tenere indenne l'assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'Amministrazione presso la quale opera e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, **a seguito di una accertata definizione giudiziale**, per atti od omissioni a lui imputabili e commessi con colpa grave, responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile, che hanno cagionato ad essi un danno.

Tale estensione si riferisce ad atti, fatti od omissioni **commessi dall'Assicurato nell'esercizio** delle funzioni e/o della carica ricoperta presso l'Amministrazione in cui opera e/o ricopra ruoli mediante convenzioni o altre forme di incarico professionale.

Si precisa che l'**Assicurazione** vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dall'**Assicurato** in rappresentanza dell'**Ente di Appartenenza** in altri organi collegiali.

Art. 14 – Sezione I - Inizio e termine della garanzia

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' **Assicurato** nel corso del periodo di validità dell'**Assicurazione**, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi (colpa grave) relativamente ai cinque anni precedenti alla decorrenza del contratto stesso, e che non siano ancora stati presentati all'**Assicurato**, e sempre che, alla data di stipulazione della **Polizza**, l'**Assicurato** non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al **Sinistro** stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'**Assicurato** dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'**Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei due anni successivi alla scadenza della presente **Polizza** (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi (colpa grave) posti in essere all'**Assicurato** durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa.

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi a partire dalla data di cessazione dal servizio, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di **Sinistri** imputabili a **Dipendente** nominato in **Polizza** sottoposto a licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'**Assicurato** stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** per sinistro e per anno, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

Articolo 15 - Sezione I - Limite di indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** scelto in sede di adesione dall'**Assicurato** tra quelli stabiliti nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Sinistro** e cumulativamente per l'insieme di tutti i

Sinistri verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** notificati dall'**Assicurato** durante lo stesso periodo.

In ogni caso il massimo esborso della Società per annuo Assicurativo non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, l'importo di Euro 5.000.000,00.

Resta inoltre convenuto che, in caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno entro e non oltre il limite di indennizzo cumulativo pari ad Euro 5.000.000,00 indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 14 che precede.

Nel caso di Sinistri in serie originati dalla stesso evento, la data di notifica del Sinistro va intesa come data di notifica di tutti i sinistri anche se notificati al Sottoscrittore dopo la data di scadenza della copertura. Tutti i sinistri originati dalla stesso evento vanno considerati come il medesimo sinistro.

Articolo 16 – Sezione I - Franchigia

La garanzia di cui alla presente Polizza viene prestata senza l'applicazione di franchigia e/o scoperto.

Articolo 17 - Sezione I - Novero dei Terzi.

Si precisa che a termini della seguente polizza si intendono inclusi nella definizione "novero dei terzi": l'Ente di appartenenza ove opera l'assicurato, la Pubblica Amministrazione in generis, i privati o aziende.

Art. 18 – Sezione I - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'**Assicurazione** non vale per le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i **Danni** derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali o come amministratore o gestore di fondi, fondi pensione o altri capitali, presso altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 13;
- c) atti od omissioni o **Perdite Patrimoniali** o reclami notificati all' **Assicurato** e riguardanti comportamenti posti in essere in epoca anteriore alla retroattività stabilita in **Polizza**;
- d) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; **Danno** ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) multe, ammende, sanzioni, se inflitte direttamente all'Assicurato, salvo che le stesse non siano comminate a Terzi per responsabilità dell'Assicurato;
- g) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso **la Responsabilità Civile** di cui alla ex legge 990/69 ora D.lgs 209/2005
- h) a fatti e circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e denunciate prima dell'effetto della presente **Polizza**;
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

k) danni materiali di qualsiasi tipo;

l) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;

m) azioni od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente.

Art. 19 - Sezione I - Vertenze - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell' **Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' **Assicurato** stesso con l'assenso dell' **Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e l' **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra. Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Tuttavia gli **Assicuratori** possono acconsentire a nominare anche legali e tecnici di fiducia della **Persona Assicurata**, su motivata richiesta di quest'ultima, gli eventuali costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dagli **Assicuratori** e sono a carico di questi ultimi, nei limiti stabiliti al precedente paragrafo..

Art. 20 – Sezione I - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originare da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Data

II CONTRAENTE

Gli ASSICURATORI

Sezione II
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE – GARANZIA
COLPA GRAVE PER DIPENDENTI CON MANSIONI TECNICHE

Art. 13 - Sezione II – Oggetto della Assicurazione

L'Assicuratore con la presente copertura assicurativa a fronte della corresponsione del relativo premio, si obbliga, nei limiti del massimale di garanzia stabiliti in polizza, a tenere indenne l'assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'Amministrazione presso la quale opera e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, **a seguito di una accertata definizione giudiziale**, per atti od omissioni a lui imputabili e commessi con colpa grave, responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile, che hanno cagionato ad essi un danno.

Tale estensione si riferisce ad atti, fatti od omissioni **commessi dall'Assicurato nell'esercizio** delle funzioni e/o della carica ricoperta presso l'Amministrazione **in cui opera e/o ricopra ruoli mediante convenzioni o altre forme di incarico professionale.**

Si precisa che l'**Assicurazione** vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dall'**Assicurato** in rappresentanza dell'**Ente di Appartenenza** in altri organi collegiali.

Art. 14 - Sezione II - Inizio e termine della garanzia

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' **Assicurato** nel corso del periodo di validità dell'**Assicurazione**, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi (colpa grave) relativamente ai cinque anni precedenti alla decorrenza del contratto stesso, e che non siano ancora stati presentati all'**Assicurato**, e sempre che, alla data di stipulazione della **Polizza**, l'**Assicurato** non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al **Sinistro** stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'**Assicurato** dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'**Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei due anni successivi alla scadenza della presente **Polizza**, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi (colpa grave) posti in essere all'**Assicurato** durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa.

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi a partire dalla data di cessazione dal servizio, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di **Sinistri** imputabili a **Dipendente** nominato in **Polizza** sottoposto a licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'**Assicurato** stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** per sinistro e per anno, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

Art. 15- Sezione II - Massimale di assicurazione

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** scelto in sede di adesione dall'**Assicurato** tra quelli stabiliti nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Sinistro** e cumulativamente per l'insieme di tutti i

Sinistri verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** notificati dall'**Assicurato** durante lo stesso periodo.

In ogni caso il massimo esborso della Società per annuo Assicurativo non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, l'importo di Euro 5.000.000,00.

Resta inoltre convenuto che, in caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno entro e non oltre il limite di indennizzo cumulativo pari ad Euro 5.000.000,00 indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 14 che precede.

Nel caso di Sinistri in serie originati dalla stesso evento, la data di notifica del Sinistro va intesa come data di notifica di tutti i sinistri anche se notificati al Sottoscrittore dopo la data di scadenza della copertura. Tutti i sinistri originati dalla stesso evento vanno considerati come il medesimo sinistro.

Art. 16 - Sezione II - Franchigia

La garanzia di cui alla presente Polizza viene prestata senza l'applicazione di franchigia e/o scoperto.

Articolo 17 – Sezione II - Novero dei Terzi.

Si precisa che a termini della seguente polizza si intendo nella definizione "novero dei terzi":

l'Ente di appartenenza ove opera l'assicurato, la Pubblica Amministrazione in generis, i privati o aziende.

Art. 18 – Sezione II - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'**Assicurazione** non vale per le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i **Danni** derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali o come amministratore o gestore di fondi, fondi pensione o altri capitali, presso altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 13;
- c) atti od omissioni o **Perdite Patrimoniali** o reclami notificati all' **Assicurato** e riguardanti comportamenti posti in essere in epoca anteriore alla retroattività stabilita in **Polizza**;
- d) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; **Danno** ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) multe, ammende, sanzioni, se inflitte direttamente all'Assicurato, salvo che le stesse non siano comminate a Terzi per responsabilità dell'Assicurato;
- g) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso **la Responsabilità Civile** di cui alla ex legge 990/69 ora D.lgs 209/2005
- h) a fatti e circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e denunciate prima dell'effetto della presente **Polizza**;
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

- k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico **in proprio e non per conto dell'Ente di Appartenenza** o comunque non rientranti nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- m) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- n) azioni od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;

Art.19- Sezione II - Vertenze - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell' **Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' **Assicurato** stesso con l'assenso dell' **Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e l' **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra. Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Tuttavia gli **Assicuratori** possono acconsentire a nominare anche legali e tecnici di fiducia della **Persona Assicurata**, su motivata richiesta di quest'ultima, gli eventuali costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dagli **Assicuratori** e sono a carico di questi ultimi, nei limiti stabiliti al precedente paragrafo..

Art. 20 – Sezione II - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Data

II CONTRAENTE/ASSICURATO

Gli ASSICURATORI

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di **Polizza** o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di **Assicurazione** esclude la copertura di qualunque perdita, **Danno**, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del **Sinistro**:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di **Perdite Patrimoniali**, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli **Assicuratori** eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei **Danni**, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli **Assicuratori** graverà sull'**Assicurato**.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

08.10.01

NMA 2918

Data

Contraente

/ /

.....

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 C.C.** l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 - Altre assicurazioni
- Art. 5 - Aggravamento del rischio
- Art. 8 - Cessazione del contratto e facoltà di recesso
- Art. 14 - Inizio e termine della garanzia
- Art. 17 - Novero dei Terzi
- Art.li 18 - Sezione I e II - Rischi esclusi dall'**Assicurazione**

Data

Contraente

/ /

.....